

Nell'ambito dell'attività di ricerca, ARCUS dovrà sostenere lo studio delle possibili applicazioni dei sistemi di localizzazione satellitare alle attività di monitoraggio e controllo per la sicurezza delle aree archeologiche, museali, monumentali e culturali in genere. Per tale attività (Progetto Galileo per la protezione dei siti archeologici e dei musei) è destinata la somma di 1 milione di euro.

In un Paese come l'Italia, in cui le rilevazioni internazionali individuano la maggioranza dei beni culturali censiti nel mondo, è di assoluta necessità consolidare le tecniche e le procedure per la protezione dei beni artistico-culturali dagli atti vandalici, dai furti e dagli eventi naturali.

In tale quadro, assume particolare evidenza la possibilità di utilizzare su larga scala le possibilità offerte dalla tecnologia della navigazione satellitare (oggi nota con la sigla GPS). ARCUS si attiverà quanto prima per entrare in contatto professionale con gli Enti preposti alla costruzione e alla gestione del nuovo sistema satellitare europeo Egnos/Galileo, per avviare un progetto pilota e, successivamente, concretizzare l'applicazione della tecnologia a tutti i siti di interesse.

ART. 6

(Risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi)

1. La Società ARCUS S.p.A. è autorizzata a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dal programma suddetto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o anche con altri Istituti finanziatori.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie, per quote capitale ed interessi anche di preammortamento, sono assunti a valere sulle disponibilità di cui ai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, e sono determinati, come specificato nelle premesse, in 2.680.000 euro relativamente all'impegno riferito all'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente a quello riferito all'anno 2004.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna a erogare le somme di cui al comma 2 per quindici anni ed entro un mese dall'acquisita disponibilità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sulla base di quanto previsto dal citato programma degli interventi, le parti convengono che, per l'anno 2003, la quota assegnata al programma, pari a 2,68 milioni di euro, può sviluppare, attraverso la stipulazione di mutui ed altre operazioni finanziarie, un volume stimabile, sulla scorta di un ipotizzato tasso di riferimento del

4,30%, in 29,40 milioni di euro e che, per l'anno 2004, l'ulteriore quota assegnata, pari a 2,55 milioni di euro, può sviluppare un volume stimabile, sempre sulla scorta di un ipotizzato tasso di riferimento del 4,30%, in 27,97 milioni di euro, per un totale attivabile per gli anni 2003 e 2004 di 57,37 milioni di euro, utilizzabili nell'anno 2004 e sino alla completa realizzazione degli interventi; convengono altresì che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla stima delle risorse attivabili con i mutui indicata nel programma e nella presente convenzione, determineranno una conseguente variazione proporzionale in aumento o in diminuzione delle risorse medesime da effettuare nell'ambito del programma degli interventi, approvato con decreto interministeriale 7 luglio 2004.

5. Nel caso in cui il mutuo sia concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, le modalità di erogazione della somma ottenuta in prestito saranno regolate secondo la normativa stabilita per la Cassa medesima; nell'ipotesi di contratto di mutuo o di altra operazione finanziaria stipulato con altro Istituto finanziatore dovrà essere prevista apposita clausola, in base alla quale l'Istituto stesso si impegni a versare la somma pattuita alla Società in un'unica soluzione e nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto. La procedura per la stipulazione del contratto di mutuo con gli altri Istituti finanziatori consta delle seguenti fasi:

- approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Società, dello schema di contratto di mutuo o di altra operazione finanziaria predisposto nei termini di cui ai precedenti commi;
- nulla osta sullo schema da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali;
- stipulazione del contratto;
- trasmissione di copia conforme del contratto al Ministero per i beni e le attività culturali da parte dell'Istituto finanziatore.

ART. 7

(Monitoraggio degli interventi)

1. La Società predispone la propria organizzazione in modo da poter consentire la verifica dello stato di attuazione degli interventi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Società invia trimestralmente ai Ministeri di cui al comma 1 una relazione contenente la descrizione degli interventi avviati e portati a termine, i dati sullo stato di avanzamento delle iniziative previste nella Convenzione e le cause di eventuali scostamenti fra gli obiettivi fissati dal progetto e quelli realmente conseguiti.

Roma, 09 LUG. 2004

PER IL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Segretario generale reggente
Prof. GIUSEPPE PROIETTI

PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Capo del dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio per le politiche
del personale e gli affari generali

Arch. GAETANO FONTANA

PER LA SOCIETÀ ARCUS SPA

Il Presidente
Dott. MARIO CIACCIA

ALLEGATO 9

CASSA
DEPOSITI
E PRESTITI
società per azioni



Mod. R-02-361G

POG. 4461501 (M)

(DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA)

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente mutuatario: ARCUS S.P.A.

Mutuo di EUR 57.572.490,46 per

INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO INTERM. DEL 7.7.04

Norma di riferimento: D.L. 72/2004 ART.3 RECUPERO PATR. ARTISTICO

Importo nominale: EUR 57.572.490,46

da ammortizzare

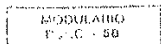
a carico di: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ammortamento in anni 15			Saggio %	Importo rata	Importo nominale
dal	al	Type rata			
01.01.2005	31.12.2019	SEMESTRALE POSTICIPATA	4,25	2.615.000,00	5.230.000,00
			% a contributo	Importo a contributo	

Rate cadute	Data Scadenza	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Importo rata	Saggio fin.
30	30.06.2005	57.572.490,46	1.391.584,58	1.223.615,42		
29	31.12.2005	56.180.905,88	1.621.155,75	1.193.844,25		
28	30.06.2006	54.759.750,13	1.451.355,31	1.163.644,69		
27	31.12.2006	53.308.394,82	1.682.196,61	1.132.803,39		
26	30.06.2007	51.826.198,21	1.513.693,29	1.101.306,71		
25	31.12.2007	50.312.504,92	1.545.859,27	1.069.140,73		
24	30.06.2008	48.766.645,65	1.578.708,78	1.036.291,22		
23	31.12.2008	47.187.936,87	1.612.256,34	1.002.743,66		
22	30.06.2009	45.575.680,53	1.646.516,79	968.483,21		
21	31.12.2009	43.929.163,74	1.681.505,27	933.494,73		
20	30.06.2010	42.247.658,47	1.717.237,26	897.762,76		
19	31.12.2010	40.530.421,21	1.753.728,55	861.271,45		
18	30.06.2011	38.776.692,66	1.790.995,28	824.004,72		
17	31.12.2011	36.985.697,38	1.829.053,93	785.946,07		
16	30.06.2012	35.156.643,45	1.867.921,33	747.078,67		
15	31.12.2012	33.288.722,12	1.907.614,65	707.385,35		
14	30.06.2013	31.381.107,47	1.948.151,47	666.848,53		
13	31.12.2013	29.432.956,00	1.989.549,68	625.450,32		
12	30.06.2014	27.442.406,32	2.031.827,62	583.172,38		
11	31.12.2014	25.411.578,70	2.075.003,95	539.996,05		
10	30.06.2015	23.336.574,75	2.119.097,79	495.902,21		
9	31.12.2015	21.217.476,96	2.164.128,61	450.871,39		
8	30.06.2016	19.053.348,95	2.210.116,35	404.883,65		
7	31.12.2016	16.843.232,00	2.257.081,32	357.918,68		
6	30.06.2017	14.586.150,68	2.305.044,30	309.955,70		
5	31.12.2017	12.281.106,38	2.354.026,49	260.973,51		
4	30.06.2018	9.927.079,89	2.404.049,55	210.950,45		
3	31.12.2018	7.523.030,34	2.455.135,61	159.864,39		
2	30.06.2019	5.062.824,23	2.507.307,24	107.692,76		
TOTALE		57.572.490,46				

ALLEGATO 10

Mod. 6 (Serviz. Generale)



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali
di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in euro 2.680.000 relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in euro 2.550.000 relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il quale stabilisce che con "apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2", da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto 7 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004 da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto 30 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 269, con il quale è stata approvata la Convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il citato decreto interministeriale del 7 luglio 2004, stipulata il 9 luglio 2004 tra la Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto 11 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma degli interventi per l'anno 2004, approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004;

VISTA la convenzione stipulata, ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, in data 25 febbraio 2005, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata modificata la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi, in conseguenza delle modifiche ed integrazioni al programma citato approvate con il menzionato decreto interministeriale 11 febbraio 2005;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della suddetta convenzione, stipulata in data 25 febbraio 2005;

DECRETA:

Art. 1

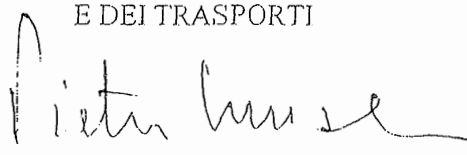
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 30 luglio 2004, di approvazione della convenzione in data 9 luglio 2004, citato in premessa, è approvata l'allegata convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto, stipulata il 25 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si è proceduto all'adeguamento della convenzione del 9 luglio 2004 per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle modifiche ed integrazioni apportate al programma degli interventi ed approvate con il decreto interministeriale 11 febbraio 2005, citato in premessa.

Roma, 25 FEB. 2005

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO, CON DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN DATA 7 LUGLIO 2004, COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE CON DECRETO INTERMINISTERIALE 11 FEBBRAIO 2005.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato dal Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, dott. Alfredo GIACOMAZZI, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato dal Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali arch. Gaetano FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dal dott. Mario CIACCIA, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 2.680.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la Convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui al programma approvato con il richiamato decreto interministeriale in data 7 luglio 2004, stipulata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, in data 9 luglio 2004 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. ed approvata con il decreto in data 30 luglio 2004 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 269 ;

CONSIDERATO che ARCUS, in attuazione di detta Convenzione, ha stipulato un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti attivando un volume di risorse pari a euro 57.370.000;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 febbraio 2005, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al programma degli interventi approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di apportare modificazioni ed integrazioni alla suddetta Convenzione 9 luglio 2004 al fine di modificare la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle modifiche ed integrazioni al programma approvate con il citato decreto interministeriale 11 febbraio 2005;

ATTESO che è già possibile utilizzare le specifiche capacità progettuali ed innovative acquisite da ARCUS nei primi mesi di attività per conseguire i risultati di cui sopra nel settore dello spettacolo e dei bacini culturali;

CONSIDERATO che le risorse da destinare ai nuovi interventi indicati agli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione, pari a euro 7.600.000, trovano copertura nella liberazione di risorse per un importo di euro 7.600.000, già destinate ad altri interventi similari, originariamente previsti nel programma approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004, riguardanti i Progetti Olimpia, Giovani Europa, Teatro (Italia Giovani), Arpi (Ipogeo della Medusa) e Progetto musicale Taormina, espunti dal programma medesimo e sostituiti dai detti nuovi interventi, a seguito delle modifiche ed integrazioni al programma stesso approvate con il citato decreto interministeriale 11 febbraio 2005, nell'ottica di un meglio coordinato conseguimento degli obiettivi di sviluppo culturale ed economico dell'indotto sul territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO

a parziale modifica e ad integrazione della convenzione stipulata il 9 luglio 2004, approvata con il citato decreto interministeriale 30 luglio 2004, convengono quanto segue:

Art. 1

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 5 (per quanto non diversamente disposto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione), 6 e 7, della citata convenzione stipulata il 9 luglio 2004, la presente convenzione è volta a disciplinare i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4. Per la realizzazione di tali interventi sono attivate risorse pari a complessivi euro 7.600.000 utilizzando, per un importo di pari entità, le risorse originariamente destinate ad altri interventi similari – previsti nel programma approvato con il citato decreto interministeriale 7 luglio 2004, e riguardanti i Progetti Olimpia, Giovani Europa, Teatro (Italia Giovani), Arpi (Ipogeo della Medusa) e Progetto musicale Taormina - che sono stati espunti dal programma medesimo e sostituiti dagli interventi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, a seguito delle modifiche ed integrazioni al programma stesso approvate con il citato decreto interministeriale 11 febbraio 2005.

Art. 2

1. All'art. 5, comma 3, lett. b), della citata convenzione del 9 luglio 2004:

a) nel titolo, le parole “(16,40 milioni di euro)” sono sostituite dalle parole “(19,00 milioni di euro)”;

b) a pagina 7, primo periodo della lettera b), le parole “nel limite di 16,40 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite di 19,00 milioni di euro”;

c) a pagina 8, dopo l'ultimo periodo della lettera b), sono inseriti i seguenti periodi:

“Museo archeologico Nazionale di Altino (Ve)

Il progetto riguarda il completamento dei lavori della nuova sede del museo. L'intervento che si trova al centro di tre grandi direttrici di trasporto quali l'autostrada Venezia -Trieste, via Triestina, la via endo-lagunare nonché in prossimità dell'aeroporto di Venezia, consentirà di creare un polo museale che rappresenterà una realtà unica nell'Italia settentrionale.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 800.000

Museo universitario virtuale della città e del territorio di Roma

Il progetto di una grandissima valenza culturale consentirà la redazione aggiornata di una carta archeologica di Roma che potrà essere via via implementata e fornirà un valido supporto alla programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali in area urbana.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 500.000

Via dell'Arte - Comuni di Pietrasanta (Lu) e Montignoso (MS)

Il progetto prevede la realizzazione di una Land Art ossia di una realtà museale all'aria aperta che si sviluppa lungo un percorso di grande valenza naturalistica-paesaggistico artistica.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 500.000

Valorizzazione dell'area archeologica di Sibari-Località Casabianca (CS)

Il progetto situato in una zona nodale di collegamento tra la A3 Salerno-Reggio Calabria e la s.s. 106 prevede la valorizzazione del più importante sito della Magna Grecia.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 800.000

Villa romana di Patti Marina (Me)

L'intervento consiste nell'effettuazione di lavori di scavo, restauro e copertura della villa romana attraversata dalla autostrada Messina-Palermo.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 500.000.”.

Art. 3

1. All'art. 5, comma 3, lett. c), della citata convenzione del 9 luglio 2004:

a) nel titolo, le parole “(cinque milioni di euro)” sono sostituite dalle parole “(4,8 milioni di euro)”;

b) a pagina 10, in fondo, è soppresso il periodo “Per quel che concerne le iniziative che mirano ad unire idealmente punti del territorio affini culturalmente con quello di altri Paesi, ARCUS svolgerà un'azione promozionale, in collaborazione con le Autorità greche e sulla scorta dell'indirizzo fornito dal Ministero per i beni e le attività culturali, per attivare eventi sul territorio compreso tra la parte occidentale del Peloponneso e la regione che da Patrasso si estende fino al Santuario di Olimpia, ricca di rovine di città antiche, chiese bizantine e castelli medievali di grande importanza archeologica, destinando 1 milione di euro”;

c) a pagina 11, la denominazione del Dipartimento per il coordinamento per lo sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali è modificata in “Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali”;

d) a pagina 11, in fondo alla lettera c), è aggiunto il seguente periodo:

“Villa Gregoriana – Progetto di recupero intrapreso dal Fondo per l'Ambiente Italiano - FAI.

Il progetto di recupero dell'area di Villa Gregoriana intrapreso dal FAI rappresenta un innovativo esempio di restauro globale e di riqualificazione ambientale di proprietà del demanio dello Stato affidato in comodato ad un soggetto privato. Il progetto prevede

l'apertura al pubblico dell'area con la messa in sicurezza dei percorsi originali, l'inaugurazione di un nuovo edificio destinato all'accoglienza dei visitatori e l'attivazione dei primi servizi di promozione. L'impegno assunto dal FAI ha dato l'avvio ad una serie di iniziative promosse da diversi enti ed organi (Regione, Provincia, Comune, Provveditorato alle opere pubbliche - ora Settore infrastrutture del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna) rivolte alla riqualificazione della storica via d'acqua della Valle dell'Aniene, in una visione di valorizzazione integrata del territorio.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 800.000.”.

Art. 4

1. All'art. 5, comma 3, lett. f), della citata convenzione del 9 luglio 2004:

a) nel titolo, le parole “(16,92 milioni di euro)” sono sostituite dalle parole “(14,52 milioni di euro)”;

b) alle pagine 12 (in fondo)-13, è soppresso il periodo “ARCUS dovrà promuovere, inoltre, nell'ambito del sistema Italia forme di ausilio finanziario in favore dei giovani che si cimentano nella prosa, nonché delle nuove composizioni concertistiche e operistiche, di nuovi musicisti, cantanti ed esecutori, nonché d'orchestre giovanili ed istituzioni di alta formazione musicale. Per detta azione sono riservati 5 milioni di euro”;

c) a pagina 13, è soppresso il periodo “Per lo sviluppo in Europa di attività musicali di alta qualità artistica intese a promuovere la formazione di orchestre con un sempre maggiore coinvolgimento di giovani è destinato 1 milione di euro”;

d) a pagina 13, in fondo alla lettera f), sono inseriti i seguenti periodi:

“Progetto Teatro Antico di Taormina

Il progetto, deve mirare ad una ottimizzazione degli eventi ospitati all'interno del Teatro Antico di Taormina, sito archeologico, tra i più importanti del mondo, come organizzati da Taormina Arte - Rassegna Internazionale di Cinema, Teatro e Musica, attraverso una rivisitazione di tutte le strutture al servizio degli spettacoli. Deve essere finalizzato ad un miglioramento del rapporto tra funzionalità, rispetto del sito, della sua storia e indotto sul territorio.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 400.000

Progetto Comunità di San Patrignano

Il progetto, denominato “Spazio Sanpa”, consiste nella realizzazione di una grande struttura polifunzionale destinata allo svolgimento di momenti importanti della vita sociale della Comunità, assumendo di volta in volta funzioni di agorà, palasport, teatro, cinema, sede di convegni e concerti.

Il progetto mira ad aggiungere momenti di svago, cultura, tempo libero e sport alle tradizionali attività di formazione professionale, al fine di potenziare gli strumenti di confronto con se stessi e gli altri tra persone che hanno vissuto in condizioni di tossicodipendenza.

La valenza strategica dell'iniziativa, che direttamente coinvolge ARCUS, riguarda soprattutto la costruzione di una realtà in stretto contatto con il territorio che circonda la Comunità, che appare in grado di produrre sin dal momento della sua realizzazione, e nel tempo, una serie di rilevanti effetti sul contesto sociale, culturale ed anche economico. Il successo delle manifestazioni sportive e culturali è visto infatti come un potente stimolo per i ragazzi della comunità per recuperare fiducia e dimostrare tangibilmente le loro capacità.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 500.000

Progetto Fondazione Teatro dell'Archivolto

Il progetto di festival, dal titolo "Le nuvole parlanti - Fumetto in palcoscenico", deve essere mirato alla nascita del primo Festival Internazionale del Fumetto al Teatro Gustavo Modena di Genova e nella città di Chiavari. Nella realizzazione del progetto, che deve essere improntato a grande vivacità con carattere fortemente innovativo, si deve rivolgere una particolare attenzione al mondo dell'infanzia ed al turismo culturale.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 200.000

Progetto Auditorium Parco della Musica – EQUILIBRIO – Festival della Nuova Danza

Il Festival si deve prefiggere due obiettivi principali: far conoscere al pubblico un'area di lavoro creativo che ha pochi spazi di espressione in Italia ed accompagnare e sostenere al tempo stesso gli artisti, offrendo loro la possibilità di mostrare il proprio lavoro ed aiutandoli anche attraverso coproduzioni. La prima edizione del festival si deve sviluppare in un equilibrio tra figure storiche della danza e del teatro-danza ed artisti più giovani, operanti ai confini della danza, del circo e del teatro. La serata inaugurale sarà affidata ad una manifestazione milanese che costituisce una vetrina unica sulle più avanzate forme di ricerca nel campo delle arti "performative". In particolare, gli spazi del Parco della Musica saranno adattati da coreografi-registi a percorsi abitati da artisti.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per Euro 280.000

Progetto Accademia Filarmonica di Bologna – Orchestra Mozart

Nel 2006 cadrà il 250° anniversario della nascita di W.A. Mozart: per celebrare l'evento, l'Accademia Filarmonica di Bologna ha deliberato un progetto triennale (2004-2006) finalizzato alla creazione di un'orchestra, denominata Orchestra Mozart, affidandone la direzione al Maestro Claudio Abbado, una delle maggiori personalità direttoriali del mondo.

L'iniziativa si lega ad un grande progetto internazionale, l'European Mozart Ways, che comprende una serie di manifestazioni da realizzare nelle città europee che con Mozart ebbero rapporti artistici (Salisburgo, Vienna, Praga, Milano, Londra e Bologna).

E' da sottolineare l'alto valore formativo che deve svilupparsi nei confronti dei giovani strumentisti (40 elementi in età compresa tra i 17 e i 25 anni) e di educazione musicale verso un nuovo pubblico.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 300.000

Progetto Teatro Piccolo di Milano – Progetto Arlecchino servitore di due padroni

Il progetto consiste in una tournée negli Stati Uniti d'America dello storico spettacolo "Arlecchino servitore di due padroni" di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler e con la partecipazione di Ferruccio Soleri, presso alcune prestigiose istituzioni culturali americane, quali il Lincoln Center Festival di New York, l'American Repertory Theatre di Boston ed il Berkeley University Theatre Festival di San Francisco.

Deve accompagnare la presentazione dello spettacolo un'intensa attività culturale nelle Università americane ed anche verso il pubblico, tesa ad approfondire l'alto valore artistico della tradizione teatrale italiana, dalla realizzazione dei costumi alla storia della maschera, dalla creazione delle scene alla composizione delle musiche di scena.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 700.000

Progetto Casina delle Rose – Luce Theatre

Il progetto, ad iniziativa del Comune di Roma e di Cinecittà Holding, consiste nella ristrutturazione di un teatro all'aperto, situato nel comprensorio della Casina delle Rose, divenuta di recente la Casa del Cinema.

Il teatro, dotato di 300 posti, dovrà ospitare spettacoli teatrali dal vivo (teatro, musica e danza) ispirati al cinema, nonché, nel pomeriggio, la presentazione di libri, sempre riferiti al cinema.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 250.000

Progetto Ente Teatrale Italiano – ETI. Ciclo di rappresentazioni teatrali itineranti per le regioni d'Italia.

L'intervento deve essere mirato ad esaltare, nel rispetto delle singole tradizioni regionali, il senso dell'unità artistica nazionale, favorendo la conoscenza ed il trasferimento alle nuove generazioni dei nuclei centrali e portanti delle grandi scuole teatrali italiane, in funzione anche del loro ruolo di collanti interregionali.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

Euro 550.000

Progetto Associazione Italiana Opera Lirica Contemporanea – AIOLC.

Il progetto ha un respiro di portata triennale e prevede, come elemento di base, la produzione e la rappresentazione dell'opera "Alessandro", che propone il rapporto tra l'umano e le nuove tecnologie, affrontandone le possibili implicazioni. Le attività progettuali includono anche una serie di iniziative didattiche, proponendo un punto di convergenza fra linee di ricerca artistica, sperimentazione di nuove tecnologie applicate al teatro lirico e formazione di figure professionali.

A tale progetto potranno essere dedicate risorse per

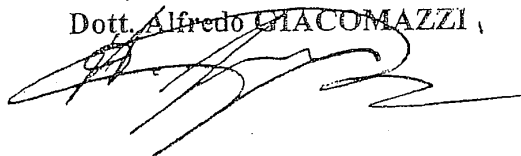
Euro 520.000.”.

Roma, 25 febbraio 2005

PER IL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

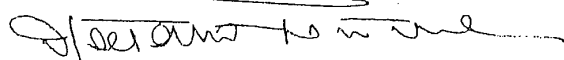
Il Direttore generale per gli affari generali,
il bilancio, le risorse umane e la formazione

Dott. ~~Alfredo~~ GIACOMAZZI,



PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Capo del Dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio, il personale
ed i servizi generali

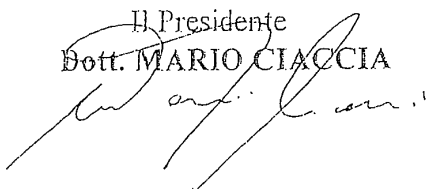
Arch. GAETANO FONTANA



PER LA SOCIETÀ ARCUS SPA

Il Presidente

Dott. MARIO CIACCIA



ALLEGATO 11

D.L. 31-1-2005 n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Interventi per i beni e le attività culturali.

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 ⁽²¹⁾.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo ⁽²²⁾.

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» ⁽²³⁾.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.» ⁽²⁴⁾,

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367» ⁽²⁵⁾.

3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ⁽²⁶⁾.

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;» ⁽²⁷⁾.

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato» ⁽²⁸⁾.

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro» ⁽²⁹⁾.

3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽³⁰⁾.

3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate ⁽³¹⁾.

(21) Comma così modificato dall'art. 14, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1135 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43. Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1135 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(25) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.